

# ARCHIVIO STORICO ITALIANO

FONDATO DA G. P. VIEUSSEUX

E PUBBLICATO DALLA

DEPUTAZIONE TOSCANA DI STORIA PATRIA

---

1 9 8 6

---

DISP. I



LEO S. OLSCHKI EDITORE

FIRENZE

1986

## Il segretario veneziano

UNA DESCRIZIONE CINQUECENTESCA DELLA CANCELLERIA DUCALE.

È nota l'ampiezza e l'originalità del contributo recato dai veneziani allo sviluppo delle tecniche della diplomazia rinascimentale; e non può dunque stupire la particolare enfasi con cui l'anonimo *Traité du gouvernement de la cité et Seigneurie de Venise*, databile intorno ai primi decenni del '500, sottolinea l'efficienza del servizio diplomatico della Repubblica. Va però rilevato come il trattatista cinquecentesco preferisca insistere, più che sulla proverbiale abilità degli ambasciatori veneti, sull'organizzazione metodica e razionale del lavoro dei segretari: nella cancelleria ducale, egli spiega, sono facilmente reperibili i trattati di pace e di alleanza stipulati dalla Signoria anche in epoche molto lontane, tutti diligentemente ricopiati nei registri dei *Commemoriali*; si conservano inoltre, sia pure non in maniera veramente sistematica, le relazioni lette dagli ambasciatori davanti al Senato. Anche nel concreto esercizio dell'attività diplomatica all'estero si avverte la costante presenza dei funzionari della cancelleria: infatti il segretario non si limita a servire l'ambasciatore curandone la corrispondenza con Venezia, ma deve accompagnarlo in occasione delle udienze, esercitando di fatto una discreta sorveglianza sull'operato del suo superiore. Può altresì avvenire che la Signoria decida di inviare in missione un segretario particolarmente esperto, il quale viene ricevuto presso le corti estere con minor pompa di un ambasciatore, ma svolge

nella sostanza le medesime funzioni.<sup>1</sup> Per confermare la piena validità di tale osservazione, sarà qui sufficiente ricordare alcuni di questi segretari, come Giovanni Dario, Alvise Sagundino e Zaccaria de Freschi, chiamati a condurre delicate missioni diplomatiche a Costantinopoli; Antonio Vinciguerra, che tra il 1486 e il 1487 rappresentò la Serenissima alla corte pontificia; Gian Pietro Stella, che fu poi eletto cancellier grande, inviato come segretario presso l'imperatore Massimiliano e presso gli Svizzeri rispettivamente nel 1509 e nel 1512.<sup>2</sup>

Non meno significative appaiono le indicazioni contenute nel citato *Traité du gouvernement de Venise* in merito alle funzioni ricoperte dai segretari a Venezia, così negli uffici della cancelleria come nei Consigli. Mentre infatti autori come Marcantonio Sabellico, Marin Sanudo e Gasparo Contarini accennano rapidamente a tale tema, per concentrare la propria attenzione sulle magistrature patrizie, l'anonimo trattatista dedica al corpo dei segretari l'intero capitolo sedicesimo della sua opera, in considerazione del fatto che « la chancellerie ... est de grande importance au gouvernement de ladite Seigneurie ». La sua relazione appare fondata su informazioni di prima mano ed è quasi sempre verificabile sulla base di documenti coevi; l'unica vera imprecisione riguarda l'organico della cancelleria: infatti il numero di cento segretari indicato dal *Traité* risulta veramente eccessivo per gli inizi del '500, quando alle dipendenze del cancellier grande doveva esservi solo un'ottantina di funzionari, suddivisi fra notai ducali straordinari e ordinari, e segretari del Senato e del Consiglio dei Dieci. Ma anche questo errore nel

<sup>1</sup> P. M. PERRET, *Histoire des relations de la France avec Venise*, Paris 1896, vol. II, pp. 277-280, 292-293.

<sup>2</sup> F. BABINGER, *Johannes Darius (1414-1494) Sachwalter Venedigs und sein griechischer Umkreis*, München 1961; M. NEFF, *A Citizen in the Service of the Patrician State: the Career of Zaccaria de' Freschi*, « Studi Veneziani », n.s., V, 1981, pp. 33-61; B. BEFFA, *Antonio Vinciguerra Cronico segretario della Serenissima e letterato*, Berna-Francoforte/M 1975, p. 53 sgg.; F. GILBERT, *The Last Will of a Venetian Grand Chancellor*, in *Philosophy and Humanism. Renaissance Essays in Honor of Paul Oskar Kristeller*, E. P. Mahoney ed., Leiden 1976, pp. 503-504.

valutare le dimensioni del fenomeno burocratico a Venezia ha un suo significato sul piano psicologico: esso sembra esprimere la stupita ammirazione dell'osservatore per l'intenso ed ordinato lavoro dei segretari, sempre presenti alle riunioni dei vari Consigli, intenti gli uni a registrare i risultati delle elezioni alle magistrature, gli altri a redigere il testo delle deliberazioni degli organi di governo in vista della votazione; tutti questi atti sono poi diligentemente ricopiati nei registri del segretario alle Voci e in quelli delle deliberazioni del Maggior Consiglio, del Senato, del Collegio e del Consiglio dei Dieci. Al vertice di questa complessa macchina amministrativa vi è il cancellier grande; dopo di lui, « les secretaires qui entrent au conseil de Dix ... sont de plus grande condicion que les aultres ». Immediatamente al di sotto si collocano nella scala gerarchica i segretari del Senato: alcuni di essi servono anche la Signoria ed il Collegio; però il trattatista si preoccupa di spiegare come non ne nasca alcuna confusione, in quanto « chascun d'eulx a son office » (affermazione che peraltro non deve essere presa alla lettera, giacché sarebbe anacronistico il voler ricercare nella cancelleria veneta, al di là di alcune vaghe analogie ed anticipazioni, tutti i caratteri distintivi della burocrazia moderna, nelle forme in cui essa viene definita dal noto « tipo ideale » weberiano).

Per quanto riguarda i funzionari di rango inferiore, occorre rilevare come il *Traité* li chiami pur essi « secretaires », discostandosi dalla terminologia ufficiale veneziana, che riservava loro l'antico titolo di notai ducali. Ma l'ignoto trattatista non aveva torto nel non curarsi di tale definizione, giacché il riferimento all'arte notarile costituiva poco più di un relitto storico, legato al ricordo di un'epoca ormai lontana in cui i membri della cancelleria veneta erano stati effettivamente reclutati fra i pubblici notai: tale fu sicuramente la prassi vigente nel secolo XIV. Una svolta decisiva era però intervenuta intorno alla metà del '400, allorché il Senato aveva deliberato l'istituzione di un insegnamento pubblico di grammatica e retorica, dando vita alla celebre scuola di San Marco, specificamente destinata a fornire un'adeguata preparazione letteraria ai nuovi funzionari della cancel-

leria.<sup>3</sup> Il possesso di una salda cultura umanistica, peraltro strettamente finalizzata alle esigenze del servizio pubblico, costituì dunque, a partire dalla seconda metà del '400, l'elemento caratterizzante della formazione del personale cancelleresco, mentre sempre più raro diveniva il caso di un tirocinio preliminare *in arte tabellionatus*, e poco sentita appariva l'esigenza di un'istruzione universitaria. In tale contesto, la stessa distinzione terminologica fra notai ducali e segretari del Senato e dei Dieci non corrispondeva in alcun modo ad un'effettiva diversità di preparazione: fin verso la metà del '400 tutti i funzionari della cancelleria erano stati chiamati « notarii »; successivamente (al più tardi nel 1458) il termine « secretarius », già in uso per indicare gli agenti impegnati in missioni diplomatiche all'estero, era stato esteso a quanti avevano accesso ai registri della *Secreta*. Fra notai ducali e segretari vi era perciò una diversità di mansioni, ed anche di stipendi, che però poteva essere superata nel corso della carriera, la quale procedeva dal grado più basso di notaio straordinario fino a quello di segretario del Consiglio dei Dieci.

Questa struttura, che si era venuta formando lentamente ed empiricamente nella quotidiana prassi amministrativa, aveva poi assunto un assetto pressoché definitivo nella seconda metà del '400, a seguito di una serie di deliberazioni del Consiglio dei Dieci: sicché verso la fine del secolo tutti i funzionari dipendenti dal cancellier grande erano venuti a costituire un unico corpo, ben ordinato gerarchicamente al suo interno ed ormai nettamente distinto rispetto al notariato veneziano, con cui pure persistevano taluni legami più formali che effettivi.<sup>4</sup>

Come è noto, una riforma per molti aspetti analoga fu in-

<sup>3</sup> A. SEGARIZZI, *Cenni sulle scuole pubbliche a Venezia nel secolo XV e sul primo maestro d'esse*, « Atti dell'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti », LXXV, 1915-1916, parte II, p. 641 sgg.; B. NARDI, *Letteratura e cultura veneziana del Quattrocento*, in *La civiltà veneziana del Quattrocento*, Venezia-Firenze 1957, p. 119 sgg.

<sup>4</sup> G. TREBBI, *La cancelleria veneta nei secoli XVI e XVII*, « Annali della Fondazione Luigi Einaudi », XIV, 1980, pp. 65-66, 80-82, 91-92; NEFF, *A Citi-zen* cit., pp. 40-41.

trodotta nel 1483 nella cancelleria fiorentina, per iniziativa del cancelliere Bartolomeo Scala, desideroso di consolidare la propria preminenza gerarchica e di limitare l'influenza dei notai all'interno degli uffici governativi. Un'esplicita allusione all'esempio di altre « respublicae, liberae praesertim », che si servivano di un corpo di segretari, è contenuta nel proemio della « provvisione » con cui fu varata la riforma: ciò induce a credere che lo Scala, fedele seguace di Lorenzo il Magnifico, avesse tenuto particolarmente presente il modello veneziano, in un'epoca in cui il « mito » del buon governo della Serenissima era particolarmente diffuso nell'ambiente mediceo.<sup>5</sup> Sul piano politico-istituzionale l'accentramento del potere amministrativo nelle mani dello Scala rappresentava un indubbio rafforzamento della posizione di Lorenzo:<sup>6</sup>

Top members of the chancery, though officially restricted to purely executive duties, could make their influence felt behind the scenes by giving advice that was more than purely technical. To some extent, this was probably the case under the increasingly personal rule of the Medici.

Un problema politico per certi aspetti assai simile si sarebbe manifestato anche a Venezia, dove lo sviluppo degli uffici della cancelleria era avvenuto sotto l'egida del Consiglio dei Dieci: un'istituzione già potente ed in rapida ascesa. Ma agli inizi del '500, cioè nell'epoca in cui veniva composto il *Traité du gouvernement de Venise*, la questione non era ancora emersa in tutta la sua gravità: la dipendenza della cancelleria dal Consiglio dei Dieci appariva anzi come un dato pacificamente acquisito, dopo che tale ordinamento era stato solennemente confermato da una

---

<sup>5</sup> A. BROWN, *Bartolomeo Scala, 1430-1497, Chancellor of Florence. The Humanist as Bureaucrat*, Princeton 1979, p. 181; F. GILBERT, *The Venetian Constitution in Florentine Political Thought*, in *Florentine Studies. Politics and Society in Renaissance Florence*, N. Rubinstein ed., London 1968, pp. 474-475.

<sup>6</sup> N. RUBINSTEIN, *Machiavelli and the World of Florentine Politics*, in *Studies on Machiavelli*, M. P. Gilmore ed., Firenze 1972, p. 9.

deliberazione del Maggior Consiglio del 1468.<sup>7</sup> Spettava perciò ai Dieci anche il compito di operare una scelta fra i sempre più numerosi aspiranti al posto di notaio straordinario, primo grado della carriera cancelleresca. L'autore del *Traité* vi accenna brevemente, anche perché all'inizio del '500 la legislazione relativa a tale delicata materia era ancora in evoluzione; comunque il trattatista indica con sufficiente chiarezza i principî basilari ai quali ci si atteneva in occasione delle nomine: l'esame e la valutazione della preparazione letteraria e dei meriti di ciascun candidato, seguita da una votazione del Consiglio dei Dieci sui singoli nominativi; e, come condizione preliminare, il godimento delle prerogative della « cittadinanza originaria »: infatti « persone n'est eleu s'il n'est natif de la cité de Venise ».<sup>8</sup>

Ma chi erano esattamente questi cittadini veneziani, ordine intermedio fra la nobiltà e il popolo? Va anzi tutto rilevato come i cittadini fossero appena un migliaio in più dei patrizi: nel 1581 erano 7209, cioè il 5,3 % della popolazione di Venezia, mentre i nobili erano il 4,5 %.<sup>9</sup> Inoltre non tutti i cittadini erano in possesso delle medesime prerogative: la cittadinanza *de intus et extra* poteva essere acquistata dopo venticinque anni di residenza anche da chi non era nato a Venezia; però essa apriva solamente la strada della mercatura e quella di alcuni uffici minori, mentre per accedere alla cancelleria era richiesta la « cittadinanza originaria ».<sup>10</sup> Coloro che ne godevano costituivano un'autorevole *élite*, dato che le condizioni richieste per esservi ammessi si erano fatte sempre più restrittive a seguito di un complesso di leggi emanate fra il 1478 e il 1569. A partire da quest'ultima data fu sistematicamente imposta la registrazione presso l'Avogaria di Comun dei « cittadini originari », i quali

<sup>7</sup> G. MARANINI, *La costituzione di Venezia dopo la serrata del Maggior Consiglio*, Venezia-Perugia-Firenze 1931, p. 419.

<sup>8</sup> PERRET, *Histoire des relations* cit., vol. II, p. 279.

<sup>9</sup> D. BELTRAMI, *Storia della popolazione di Venezia dalla fine del secolo XVI alla caduta della Repubblica*, Padova 1954, pp. 72, 78.

<sup>10</sup> U. TUCCI, *La psicologia del mercante veneziano nel Cinquecento*, in *Id.*, *Mercanti, navi, monete nel Cinquecento veneziano*, Bologna 1981, pp. 74-75.

dovevano dimostrare la residenza della propria famiglia a Venezia da tre generazioni, nonché i loro legittimi natali, quelli del padre e quelli dell'avo. Un'altra condizione non apertamente formulata nel testo della legge, ma ormai radicata nel costume, trovò pratica espressione nella giurisprudenza degli Avogadori: fin dagli anni '70 del Cinquecento i candidati dovettero dimostrare di essere vissuti « civilmente », cioè astenendosi dall'esercizio delle « arti meccaniche ». Giova peraltro rilevare che a Venezia, diversamente da quanto avveniva nella Terraferma, tale condanna non si estendeva al commercio, specie se esercitato su larga scala, ma si limitava a colpire le attività di tipo artigianale. Esiste inoltre il fondato sospetto che ancora in pieno '600 la severità degli Avogadori finisse talora coll'attenuarsi davanti alle ingenti ricchezze di famiglie emergenti, innalzatesi con il commercio e con un'accorta politica di alleanze matrimoniali. È chiaro che l'ingresso di gente nuova nell'ordine della cittadinanza originaria doveva suscitare la sdegnata reazione dei membri delle più antiche casate cittadine: di questo malcontento si fece portavoce il discendente di una gloriosa dinastia di segretari, il poeta Giovan Francesco Busenello (1598-1659), nella poesia *El mondo alla moda*, in cui satireggia la sostituzione della ricchezza ai valori della tradizione:<sup>11</sup>

E si se trova l'arte manoał  
Del pare, nono e bisnono in la schiatta,  
Ghe sia la gratia per sta volta fatta  
D'esser fra i cittadini original.  
El possa senza tara comparir  
In mezzo della zente più stimada;  
Anzi, ghe sia la gratia despensada  
Starlo, col parla lu, tutti a sentir ...

È in questo contesto che si collocano le rinnovate disposizioni del Consiglio dei Dieci, il quale, non riponendo piena fi-

---

<sup>11</sup> A. LIVINGSTON, *La vita veneziana nelle opere di Gian Francesco Busenello*, Venezia 1913, p. 286.

ducia nelle inchieste condotte dagli Avogadori di Comun, impose nel 1641 ai candidati all'ingresso nella cancelleria l'obbligo di « portar fede del Purgo, dell'arte della Seta e della Giustizia Vecchia, che li loro avi e padri non abbino essercitato arte alcuna ». <sup>12</sup>

Nell'ordine della « cittadinanza originaria » confluivano – secondo un'antica consuetudine pienamente accettata dagli Avogadori – anche i discendenti illegittimi di nobili famiglie veneziane. Nella prima metà del '500 Lauro Priuli, figlio naturale del patrizio Benedetto Priuli q. Piero, aveva svolto attivi traffici commerciali a Cipro per conto del padre e dello zio; i discendenti di Lauro ricopersero uffici burocratici di un certo rilievo, ed anzi un nipote, Giulio Priuli, entrò nel 1591 nella cancelleria ducale, compiendovi una brillante carriera fino al grado di segretario del Senato. <sup>13</sup> Assai frequente era poi il caso del matrimonio fra un patrizio e la figlia di un ricco cittadino: i discendenti avevano pieno diritto ad entrare nel Maggior Consiglio, giacché l'« onorata condizione » della madre consentiva la loro iscrizione nel *Libro d'oro*. Diversa era la sorte dei figli di un cittadino e di una nobile veneziana: sul piano giuridico, essi non si innalzavano al di sopra degli altri cittadini; però il legame di parentela con il patriziato recava loro un particolare lustro e spesso offriva concrete possibilità di avanzamento nella carriera cancelleresca, che era fra le più ambite.

Infatti i cittadini, esclusi dalle magistrature riservate al patriziato, ed impossibilitati d'altra parte ad esercitare un'« arte meccanica », che li avrebbe fatti precipitare al livello dei popolani, dovevano necessariamente indirizzarsi verso un limitato ambito di sbocchi occupazionali. Assai persistenti nel tempo si rivelarono i legami fra il ceto cittadino e la mercatura, laddove

<sup>12</sup> ARCHIVIO DI STATO DI VENEZIA (= A.S.V.), *Consiglio dei Dieci, comuni*, reg. 91, cc. 80v-81r.

<sup>13</sup> BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA, VENEZIA (= B.M.), mss. *Italiani*, cl. VII, 1667 (= 8459), *Elenco degli ordinari, straordinari, segretari di Pregadi e cancellieri grandi dal sec. XIII fino al XVII*, c. 9r; A.S.V., *Avogaria di Comun, Cittadinanza Originaria*, busta 362/2, n. 3.

il patriziato si era venuto progressivamente ritirando dai traffici nel corso del '500;<sup>14</sup> ma anche in questo settore si assisteva ad un graduale processo di ricambio sociale, nella misura in cui nuove famiglie, spesso di origini più umili, si inserivano nelle attività commerciali, colmando il vuoto lasciato dalle più antiche casate cittadine, che preferivano orientarsi verso l'investimento fondiario in Terraferma o verso l'esercizio delle libere professioni e la gestione di uffici amministrativi. Questi ultimi venivano concessi ai cittadini dalla Quarantia criminale o dal Consiglio dei Dieci, solitamente « per grazia »: la pratica della vendita degli uffici, così importante in altri Stati europei, trovò poco spazio a Venezia, almeno fino al secolo XVII; ed anche quando essa si diffuse più largamente, ne furono esplicitamente eccettuate le cariche della cancelleria ducale.<sup>15</sup> A questo riguardo le uniche rilevanti eccezioni sembrano essere state rappresentate dalle segreterie di alcune magistrature veneziane non sufficientemente controllate dal cancellier grande. Tale fu ad esempio il caso dei segretari e dei coadiutori degli Esecutori alla Bestemmia: con la complicità dei magistrati patrizi, questi funzionari poterono effettivamente introdurre consuetudini come quella della « sostituzione », che appena mascherava l'affitto dell'ufficio.<sup>16</sup>

Nulla di simile si verificò nei più delicati meccanismi della cancelleria ducale: fino alla caduta della Repubblica, l'ingresso nella carriera cancelleresca non dipese da transazioni di carattere finanziario fra i cittadini e lo Stato ma fu affidato alla libera scelta del Consiglio dei Dieci. La modalità di ammissione pre-

<sup>14</sup> TUCCI, *La psicologia cit.*, p. 43 sgg.

<sup>15</sup> G. CASSANDRO, *Concetto carattere e struttura dello Stato veneziano*, « Rivista di storia del diritto italiano », XXXVI, 1963, p. 40; R. MOUSNIER, *Le trafic des offices à Venise*, ora in *La plume, la faucille et le marteau. Institutions et Société en France du Moyen Age à la Révolution*, Paris 1970, pp. 387-401; G. COZZI, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982, p. 109.

<sup>16</sup> R. DEROSAS, *Moralità e giustizia a Venezia nel '500-'600. Gli Esecutori contro la bestemmia*, in *Stato società e giustizia nella repubblica veneta (sec. XV-XVIII)*, a cura di G. Cozzi, Roma 1980, pp. 495, 528.

valentemente adottata fu quella del concorso: su 164 nomine di notai straordinari effettuate dal Consiglio nel periodo 1570-1620, troviamo che solo in 17 casi i candidati vennero ammessi senza esame, per speciale privilegio.<sup>17</sup> Ma nell'aristocratica repubblica veneta, dove una fitta serie di legami di clientela univa i segretari al patriziato più influente, la scelta del metodo concorsuale non costituì un sostanziale impedimento alla formazione di potenti dinastie di segretari. Tale fenomeno si era già manifestato con una certa evidenza nel corso del '400 e del primo '500.<sup>18</sup> Tuttavia è difficile fornire per quest'epoca dati statistici sicuramente attendibili, soprattutto a causa dell'estrema confusione degli alberi genealogici: infatti la presenza di numerose famiglie cittadine recanti lo stesso cognome crea un certo margine di incertezza. La situazione risulta più chiara a partire dalla seconda metà del '500, grazie anche all'abbondante documentazione delle « prove » della cittadinanza originaria conservate presso l'Avogaria di Comun. Ho scelto come campione da analizzare i 57 notai straordinari entrati nella cancelleria ducale tra il 1590 e il 1610: in 34 casi, pari al 59 % del totale, ho potuto accertare l'esistenza di un significativo grado di parentela con funzionari della cancelleria ducale. Del resto, basta sfogliare gli elenchi dei segretari di questo periodo, con l'ausilio delle raccolte genealogiche del Tassini e del Toderini, per verificare la costante presenza di casati come quelli degli Antelmi, dei Busenello, dei Cavazza, dei Girardi, dei Padavin, degli Ottobon e dei Vico, per citarne solo alcuni.

Fra le cause che concorsero a determinare una simile situazione all'interno della cancelleria va certamente collocata in primo piano la naturale aspirazione dei segretari ad orientare le scelte del Consiglio dei Dieci in favore dei propri familiari. A tale riguardo sono particolarmente eloquenti le memorie del cancellier grande Bonifacio Antelmi (1542-1610): figlio di un cit-

<sup>17</sup> B.M., mss. *Italiani*, cl. VII, 1667 (= 8459), *Elenco degli ordinari ...*, cc. 8r-10v.

<sup>18</sup> GILBERT, *The Last Will* cit., p. 508; NEFF, *A Citizen* cit., p. 61.

tadino di modeste fortune, egli poté ottenere l'ammissione alla cancelleria ducale, al pari dei fratelli Pietro e Valerio, grazie al particolare interessamento di uno zio materno, il segretario del Consiglio dei Dieci Domenico Bevilacqua. Nel 1575, al termine di un brillante tirocinio, Bonifacio Antelmi raggiunse il grado di segretario del Senato; e a partire da quel momento egli poté impegnarsi efficacemente per promuovere la carriera dei propri parenti più stretti: nel 1577 procurò al fratello minore, Paolo, il posto di notaio straordinario; nel 1595, essendo nel frattempo giunto alla carica di segretario del Consiglio dei Dieci, egli poté favorire la nomina del fratello Valerio a segretario del Senato; tra il 1596 e il 1601 ebbe la soddisfazione di vedere l'ingresso nella cancelleria ducale dei figli Valerio e Antonio, pur essi destinati a una brillante carriera; anche i nipoti Pietro e Gian Maria Bartoli, Pier Antonio Lion e Alberto Zantani dovettero a lui la nomina a notai ducali.<sup>19</sup>

Occorre peraltro rilevare che questa aspirazione dei segretari a perpetuare nella ristretta cerchia delle proprie famiglie il controllo delle cariche della cancelleria non avrebbe potuto avere successo senza il consenso del patriziato di governo: è estremamente interessante il confronto con la Firenze del '400, dove illustri cancellieri come Leonardo Bruni e Poggio Bracciolini penarono moltissimo per cercare di assicurare un qualche ufficio ai propri figli.<sup>20</sup> Evidentemente la classe politica veneziana riteneva di dover premiare la fedeltà dei propri massimi funzionari anche attraverso la concessione di questo tipo di « grazie »; né doveva essere estraneo a tale scelta il convincimento che una solida tradizione familiare potesse costituire la migliore preparazione al servizio pubblico.

---

<sup>19</sup> A.S.V., *Cancellier Grande*, busta 13, n. 7, *Memorie riguardanti il cancellier grande Bonifacio Antelmi*, cc. 3r, 49r-53v.

<sup>20</sup> R. FUBINI, *Note machiavelliane e para-machiavelliane*, in *Studies on Machiavelli*, M. P. Gilmore ed., Firenze 1972, pp. 381-382.

« PATRON DELLE LEGGI »: IL SEGRETARIO VENEZIANO DI FRONTE  
AL PATRIZIATO.

Nella moderna storiografia su Venezia il problema dell'influenza esercitata dai segretari sul funzionamento delle istituzioni fu sollevato per la prima volta dal Ranke, il quale però finì col sopravvalutare l'effettivo peso politico di questo corpo di funzionari, attribuendo ad esso i caratteri ben altrimenti moderni della potente burocrazia prussiana: si trattava di un'ipotesi molto suggestiva, ma non sufficientemente fondata su ricerche dirette.<sup>21</sup> Più recentemente, i problemi connessi all'interpretazione del ruolo svolto dai segretari nella vita pubblica veneziana sono stati limpidamente sintetizzati da Felix Gilbert, il quale ha giustamente tenuto presente la diversità dell'evoluzione verificatasi nell'apparato amministrativo delle repubbliche e delle monarchie di *Ancien Régime*:<sup>22</sup>

Distinct from the rest of population by possessing a particular skill as well as by being the only existing group of permanent government employees, the members of the chancellery had no ties other than those to the city they served. They became bound to Venice by an ethos of State service.

Of course, there is a similar situation all over Europe ... Yet the situation in republican Venice is somewhat unique. In monarchical countries, secretaries could become confidants of princes and even leading ministers. In Venice, the members of the ruling oligarchy not only determined policy, but were also its executors, and

<sup>21</sup> U. TUCCI, *Ranke storico di Venezia*, saggio introduttivo a L. VON RANKE, *Venezia nel Cinquecento*, Roma 1974, p. 34. In effetti, un corretto impiego del metodo comparativo induce a valutare con molta cautela le tesi del Ranke circa l'originalità e la « modernità » dell'assetto istituzionale della cancelleria veneta. Cfr., a tale riguardo, l'ampio studio condotto dal Kraus sulla figura del « secretarius » negli Stati europei del '3-'400 (A. KRAUS, *Secretarius und Sekretariat. Der Ursprung der Institution des Staatssekretariats und ihr Einfluss auf die Entwicklung moderner Regierungsformen in Europa*, « Römische Quartalschrift », LV, 1960, pp. 43-84).

<sup>22</sup> GILBERT, *The Last Will* cit., p. 507.

the members of the Chancellory could neither determine policies nor become instruments in carrying them out.

Questa situazione di inferiorità dei segretari delle repubbliche era già stata rilevata da alcuni scrittori politici del '500, e in particolare da Francesco Sansovino, il cui trattato *Del segretario* era stato pubblicato proprio a Venezia nel 1565 e poi più volte ristampato: a differenza dei segretari dei principi « quelli che servono le repubbliche sono ... di gran lunga meno riputati, perché dubitando esse, e saviamente, che la grandezza dell'ufficio non abbassasse gli altri partecipi dell'amministrazione, hanno usato di tenere l'ufficio del segretario in persone che non abbiano voto nelle deliberazioni, né parte in dominio ».<sup>23</sup>

Il poligrafo veneziano non mancava certo di intuito politico: la fondatezza della sua osservazione appariva confermata, di lì a poco, dagli sviluppi della lotta politica a Genova. Le *Leges novae* approvate nel 1576 al termine di una grave crisi costituzionale, mentre consolidavano in forme ormai definitive il predominio della nobiltà vecchia e nuova, riservavano proprio ai non nobili, cioè agli esclusi dal ceto di governo, i posti di cancellieri e segretari, incluso quello delicatissimo di segretario del Senato. La motivazione ufficiale di tale decisione non era molto dissimile da quella con cui Gasparo Contarini aveva giustificato la concessione degli uffici amministrativi ai veneziani esclusi dall'ordine del patriziato: era giusto che la Repubblica si prendesse cura anche di costoro, venendo incontro alle loro legittime aspirazioni. Ma l'aspetto più rilevante della deliberazione genovese consisteva nel fatto che essa rovesciava la prassi seguita fino a quel momento: infatti la Repubblica aveva sovente conferito le funzioni di segretario del Senato a personaggi di primo piano, come quell'Antonio Roccatagliata che dovette lasciare la carica quando le nuove disposizioni divennero esecutive. In realtà, all'origine delle modifiche introdotte nella legislazione sugli uf-

---

<sup>23</sup> F. SANSOVINO, *L'avvocato e il segretario*, a cura di P. Calamandrei, Firenze 1942, p. 154.

fici dovette esservi il ricordo del ruolo perturbatore svolto nei decenni precedenti dal segretario del Senato Matteo Senarega, il quale, cumulando il pieno godimento dei diritti politici con l'esercizio delle funzioni cancelleresche, aveva assunto iniziative capaci di suscitare allarme nella classe dirigente della Repubblica: tale era stata, ad esempio, la sua decisione di dare il via alla compilazione di registri segreti, che potevano essere consultati solo dai membri del Senato e dal segretario. A Venezia questa prassi era molto antica; ma a Genova la sua introduzione aveva provocato negative reazioni, ed il Senarega era stato costretto ad abbandonare la carica: ciò peraltro non gli aveva impedito di partecipare attivamente alle lotte politiche cittadine destinate a sfociare nella grave crisi istituzionale del 1575-1576.<sup>24</sup>

Le *Leges novae* del 1576 riportarono l'ordine nella cancelleria, così come negli altri organi della Repubblica; ma il successo della riforma doveva essere ascrivito per la massima parte alla ritrovata concordia della nobiltà genovese, la quale ora si faceva garante della sostanziale staticità del quadro politico e poteva dunque impedire l'ascesa di nuovi funzionari di estrazione popolare a posizioni di primo piano nella vita pubblica.<sup>25</sup>

Giova insistere su questo aspetto del problema, perché le vicende delle repubbliche di Venezia e di Firenze, pur nella loro diversa evoluzione, paiono dimostrare come non esistessero accorgimenti costituzionali capaci di escludere interamente l'intervento del personale di cancelleria nella lotta per il potere, nel momento in cui veniva a mancare la necessaria compattezza all'interno del ceto che governava lo Stato. La condizione di inferiorità giuridica patita dai segretari veneziani, e in parte anche da quelli fiorentini, rispettivamente nei confronti del patriziato e dei cittadini « beneficiati », li privava del diritto di entrare a far parte dei Consigli e delle maggiori magistrature; ma proprio per questo i funzionari di cancelleria potevano facilmente essere

<sup>24</sup> R. SAVELLI, *La repubblica oligarchica. Legislazione, istituzioni e ceti a Genova nel Cinquecento*, Milano 1981, pp. 48-49, 224-225.

<sup>25</sup> *Ibid.*, p. 225, nota 68.

indotti ad appoggiare, con tutto il peso del potere amministrativo, quella parte della classe dirigente repubblicana che mirava alla creazione di nuove forme di potere oligarchico o cripto-signorile.

L'emergere dei segretari come interlocutori privilegiati dei detentori del potere è un fenomeno storico che si ripropone in modo ricorrente a Firenze dall'età di Lorenzo il Magnifico fino alle prime fasi del consolidamento del potere granducale. Se infatti la morte di Lorenzo aveva privato la cancelleria di un sicuro punto di riferimento nella lotta fra le fazioni, una rinnovata tendenza alla concentrazione del potere si manifestò fin dal 1502 con la nomina di Pier Soderini a Gonfaloniere perpetuo. Già di per sé l'istituzione di questa carica aveva una forte coloritura oligarchica, in quanto la sua introduzione era stata inizialmente propugnata da un gruppo di « Ottimati »; ma ancor più significativa si rivelò la prassi di governo concretamente istaurata dal Soderini, il quale cercò di affermare la propria autorità personale prendendo le distanze dalle grandi casate che lo avevano inizialmente appoggiato e circondandosi di « homines novi ».<sup>26</sup> Fu a questo punto che i disegni del Gonfaloniere si incontrarono con gli interessi e le aspirazioni di un intraprendente funzionario di cancelleria, quel Niccolò Machiavelli che, pur discendendo da una famiglia illustre, si era visto escluso dal Consiglio Maggiore e aveva dovuto accontentarsi di un ufficio burocratico, presumibilmente a causa dei natali illegittimi del padre.<sup>27</sup> Come è noto, il Machiavelli divenne l'uomo di fiducia del Soderini, e tale collaborazione si realizzò sia nell'espletamento di delicate missioni diplomatiche, sia nell'attuazione di quel progetto

<sup>26</sup> S. BERTELLI, *Pier Soderini « Vexillifer Perpetuus Reipublicae Florentinae »*, 1502-1512, in *Renaissance Studies in Honor of Hans Baron*, A. Molho-J. A. Tedeschi ed., Firenze 1971, p. 347 sgg.; RUBINSTEIN, *Machiavelli and the World* cit., p. 9 sgg.; S. BERTELLI, *Machiavelli and Soderini*, « Renaissance Quarterly », XXVIII, 1975, 1, p. 13 sgg.

<sup>27</sup> S. BERTELLI, *Noterelle machiavelliane. Ancora su Lucrezio e Machiavelli*, « Rivista Storica Italiana », LXXVI, 1964, p. 785; RUBINSTEIN, *Machiavelli and the World* cit., p. 7.

per il riordino delle milizie che tanto stava a cuore al segretario fiorentino.

Proprio a causa di questi stretti legami col Soderini, il Machiavelli rimase coinvolto nella sua caduta; ma nel lungo periodo l'apparato amministrativo della cancelleria era destinato ad acquistare influenza e prestigio, a seguito della definitiva affermazione del potere mediceo, e soprattutto dopo l'avvento del duca Cosimo, il quale si circondò di segretari e di auditori, affiancandoli alle più antiche magistrature ed impiegandoli come decisivi strumenti del suo governo tendenzialmente assolutista. È bensì vero che l'enfatica esaltazione delle riforme di Cosimo I chiaramente percepibile nelle pionieristiche ricerche condotte su questo tema dall'Anzilotti si basava su una complessiva sopravvalutazione della portata delle innovazioni allora introdotte nel funzionamento delle istituzioni; ma è pur sempre significativo il fatto che le stesse più antiche e autorevoli casate fiorentine manifestassero, soprattutto a partire dalla fine del '500, un notevole interesse per gli incarichi amministrativi del governo granducale.<sup>28</sup>

Confrontata con Firenze, « la città dei continui mutamenti che ci trasmise le notizie di tutti i disegni e le aspirazioni della cittadinanza e degl'individui », la Venezia rinascimentale poté apparire al Burckhardt come « la città della calma apparente e del silenzio politico ».<sup>29</sup> Si tratta di un giudizio che non può essere interamente respinto: senza alcun dubbio la stabilità costi-

<sup>28</sup> A. ANZILOTTI, *La costituzione interna dello Stato fiorentino sotto il duca Cosimo I de' Medici*, Firenze 1910, p. 67 sgg.; ID., *La crisi costituzionale della Repubblica fiorentina*, Firenze 1912, p. 121 sgg.; F. DIAZ, *Il Granducato di Toscana. I Medici*, Torino 1976, p. 75 sgg.; R. B. LITCHFIELD, *Ufficiali ed uffici a Firenze sotto il granducato mediceo*, in *Potere e società negli stati regionali italiani del '500 e '600*, a cura di E. Fasano Guarini, Bologna 1978, p. 133 sgg. Per una analitica descrizione delle segreterie del Granducato cfr. G. PANSINI, *Le segreterie nel principato mediceo*, in *Carteggio universale di Cosimo I de' Medici. Inventario, I (1536-1541)*, a cura di A. Bellinazzi e C. Lamioni, Firenze 1982, pp. IX-XLIX.

<sup>29</sup> J. BURCKHARDT, *La civiltà del Rinascimento in Italia*, con introduzione di E. Garin, Firenze 1955, p. 61.

tuzionale della Serenissima doveva apparire particolarmente evidente se paragonata con la sorte delle altre città italiane che ancora all'inizio del '500 erano rette da ordinamenti repubblicani, come Siena, Lucca e Genova, oltre a Firenze. E alla lunga durata delle istituzioni veneziane si accompagnava quel vigoroso sentimento di indipendenza che ancora doveva manifestarsi, un secolo più tardi, nelle celebri pagine introduttive dell'*Istoria dell'Interdetto* del Sarpi. Ma se l'analisi storica si spinge al di là del « mito di Venezia », di cui pure non va trascurata l'amplissima eco nell'Europa del '500 e del '600, affiorano nelle vicende interne della Repubblica latenti tensioni, che giunsero in qualche occasione a squarciare il velo di quel tradizionale « silenzio politico ». Va peraltro tenuto presente che le discussioni furono raramente aperte ed esplicite: non a caso, le principali fonti da utilizzare per ricostruire il pensiero politico veneziano sono rappresentate dalle relazioni lette dagli ambasciatori davanti al Senato, nonché da alcune opere rimaste per allora manoscritte.<sup>30</sup>

Se lo stesso patriziato di governo appare solitamente restio ad impegnarsi in un pubblico dibattito sulle più delicate questioni istituzionali, ancor più ardua si presenta ogni ricerca volta a delineare le aspirazioni dei segretari. L'ambiente della cancelleria ducale non produce pensatori politici di un qualche rilievo; ed anche sotto un profilo più latamente culturale i segretari veneziani, dal '400 in poi, non paiono interessati a portare avanti l'originale esperienza intellettuale avviatasi nel corso del '300, all'epoca delle relazioni fra il Petrarca e il cancelliere Benintendi dei Ravagnani.<sup>31</sup> Si possono bensì citare i nomi di illustri

<sup>30</sup> A. VENTURA, *Scrittori politici e scritture di governo*, in *Storia della cultura veneta*, vol. III/III, *Dal primo Quattrocento al concilio di Trento*, a cura di G. Arnaldi e M. Pastore Stocchi, Vicenza 1981, p. 513 sgg.; Cozzi, *Repubblica di Venezia* cit., p. 170 sgg.

<sup>31</sup> Cfr. L. LAZZARINI, *Paolo de Bernardo e i primordi dell'umanesimo in Venezia*, Genève 1930; ID., *Francesco Petrarca e il primo umanesimo a Venezia*, in *Umanesimo europeo e umanesimo veneziano*, a cura di V. Branca, Firenze 1963, pp. 63-92; C. DIONISOTTI, *Chierici e laici nella letteratura italiana del primo Cinquecento*, ora in ID., *Geografia e storia della letteratura italiana*, Torino 1967, p. 77.

segretari che furono anche valenti letterati, come Antonio Vinguerra, Giovan Battista Ramusio, Aldo Manuzio il giovane, Lorenzo Massa e Celio Magno; qualche funzionario lascia agli eredi ricche biblioteche, di cui ci rimangono gli inventari; ma, come ha osservato Renzo Derosas, « questo contatto col mondo della cultura ... appare del tutto privo di connotazioni che esprimano la specificità della posizione sociale e politica del ceto burocratico »: ciò deriva dalla sostanziale « subalternità al sistema aristocratico della burocrazia veneziana, del tutto incapace, o forse disinteressata a sviluppare una propria cultura autonoma ».<sup>32</sup>

Almeno implicitamente, però, una rinnovata concezione dello Stato tende ad esprimersi attraverso il silenzioso lavoro della cancelleria, che nel corso del '500 si sviluppa in forme ben altrimenti complesse di quelle che all'inizio del secolo avevano suscitato l'ingenuo stupore dell'autore del *Traité du gouvernement de Venise*; ed i segretari partecipano al governo della Repubblica in forme non appariscenti, ma comunque tali da suscitare la preoccupazione di una parte del patriziato. È certamente giusto sottolineare, sulla base di una pertinente osservazione del Dionisotti, l'atteggiamento riservato e schivo di un segretario come Giovan Battista Ramusio; ma si deve anche rilevare come egli ricopra dal 1516 al 1553 le funzioni di segretario del Senato e lasci tale carica solamente per passare al nuovo, più alto ufficio di segretario del Consiglio dei Dieci; suo nipote Girolamo diverrà segretario del Senato nel 1588 e rappresenterà la Repubblica a Napoli in qualità di residente; un pronipote, Paolo, entrerà nella cancelleria nel 1622.<sup>33</sup> Ci troviamo dunque di fronte a una famiglia di cittadini che, pur senza creare una grande dinastia di segretari come gli Antelmi o gli Ottobon, ha comunque avuto accesso per molti decenni a quei Consigli in cui veramente si decideva la politica veneziana. Il patriziato più povero non

<sup>32</sup> DEROSAS, *Moralità e giustizia* cit., pp. 509-510.

<sup>33</sup> B.M., mss. *Italiani*, cl. VII, 1667 (= 8459), *Elenco degli ordinari* ..., cc. 5r, 8v, 10v.

avrebbe avuto motivo di rancore e di invidia nei confronti di questi segretari solamente se esso avesse potuto unire al diritto ereditario di ingresso nel Maggior Consiglio una ragionevole speranza di poter essere eletto a qualcuna delle più importanti magistrature della Repubblica. Invece ciò diveniva sempre meno probabile, soprattutto a causa delle radicali trasformazioni economico-sociali verificatesi a partire dalla fine del '400.

Già nel corso dei due secoli successivi alla « serrata » del Maggior Consiglio si erano potute registrare notevoli differenze di ricchezza e di influenza fra le varie casate patrizie.<sup>34</sup> Ma il commercio internazionale ancora assai florido, regolamentato dallo Stato veneziano in modo da favorire il patriziato, consentiva anche ai nobili di mediocri fortune di aspirare a migliorare la propria condizione. « In verità », ha osservato Ugo Tucci, « con tante forme di protezione, varrebbe la pena di ricercare non in che modo s'accumulassero ricchezze, ma quali vicende potevano condurre una famiglia patrizia alla povertà ».<sup>35</sup> La partecipazione dei nobili agli enormi profitti della mercatura rappresentava dunque un valido strumento per impedire l'insorgere di gravi tensioni all'interno del ceto cui era affidato il governo della Repubblica. Ma nel corso del '500 le ricorrenti crisi del commercio veneziano ebbero come conseguenza il progressivo ritiro del patriziato dall'attività mercantile ed il venir meno degli interventi dello Stato a favore degli operatori commerciali più deboli: queste trasformazioni non potevano non riflettersi negativamente sulle condizioni economiche di una parte del patriziato, creando squilibri che minacciavano il corretto funzionamento di una costituzione concepita su basi aristocratiche.<sup>36</sup>

In effetti, al di sotto dei conflitti di competenza fra diversi organi dello Stato, che caratterizzano la vita politica veneziana

---

<sup>34</sup> G. CRACCO, *Società e stato nel medioevo veneziano (secoli XII-XIV)*, Firenze 1967, p. 347 sgg.; S. CHOJNACKI, *In Search of the Venetian Patriciate: Families and Factions in the Fourteenth Century*, in *Renaissance Venice*, J. R. Hale ed., London 1973, p. 58 sgg.

<sup>35</sup> TUCCI, *Mercanti* cit., p. 18.

<sup>36</sup> COZZI, *Repubblica di Venezia* cit., pp. 88 sgg., 178 sgg.

dei secoli XVI-XVII, non è difficile cogliere il contrasto fra due diverse concezioni delle istituzioni repubblicane: una tendenza oligarchica, che voleva riservare le maggiori responsabilità politiche e giudiziarie a un consiglio ristretto, controllato dai membri delle casate più ricche e autorevoli, e una tendenza aristocratica, che rivendicava anche al patriziato minore il diritto di partecipare alle scelte decisive per la vita dello Stato. Analogamente a quanto avvenuto a Firenze, anche a Venezia i funzionari della cancelleria videro i propri interessi meglio rispecchiati nei progetti di quanti, in seno alla classe dirigente, aspiravano alla concentrazione del potere nelle mani di pochi. Però il punto di riferimento dei segretari non poteva realisticamente essere rappresentato dal potere dogale, nonostante le velleitarie ambizioni manifestate in questo senso dal doge Andrea Gritti, che ancora in pieno '500 pretendeva di esercitare una personale influenza sulla scelta dei funzionari della cancelleria.<sup>37</sup> La logica stessa dell'evoluzione costituzionale veneziana portava invece i segretari a legarsi sempre più strettamente al Consiglio dei Dieci, dal quale già essi dipendevano per le promozioni e la carriera.

L'« eccelso Consiglio », come veniva chiamato per antonomasia, era stato istituito nel '300 con compiti di carattere giudiziario e di tutela della sicurezza pubblica; ma esso tendeva ad allargare i propri poteri nei periodi di grave crisi delle istituzioni, quando apparivano maggiormente evidenti i vantaggi derivanti dalla segretezza e dalla rapidità delle sue deliberazioni. Fin dalla sua istituzione esso aveva compreso, accanto ai Dieci, anche il doge e i sei Consiglieri ducali; inoltre alle sue sedute assistevano, senza diritto di voto, gli Avogadori di Comun. Ma in occasione delle deliberazioni più delicate veniva aggregata al Consiglio un'Aggiunta, o Zonta, composta in un primo tempo da quindici, e più tardi da venti senatori. Nel corso del '500 furono altresì chiamati a partecipare alle sedute, sia pur solo a titolo consultivo, i più autorevoli membri del Collegio, cioè i

<sup>37</sup> R. FINLAY, *La vita politica nella Venezia del Rinascimento*, traduzione di A. Pedrazzi Marconi, Milano 1982, pp. 153-154.

polemica con le tesi sostenute nel trattato *Del segretario*, lo Scaramelli si richiamava alla propria quotidiana esperienza burocratica, ricordando « quanto oggidì siano in grandissima estimatione i signori secretarii dell'eccelso Consiglio di Dieci et il clarissimo cancellier grande nostro capo », a proposito dei quali rilevava che « ancor che non abbino voto decisivo, può però tanto ciascuno di loro col consiglio et auctorità sua, quanto si vede ».<sup>39</sup>

Non è facile documentare questa occulta influenza: essa non traspare dagli atti ufficiali, ed i segretari ne parlavano il meno possibile; più frequenti, semmai, le denunce da parte del patriziato minore, che in due successive occasioni, negli anni '80 del Cinquecento e nel 1628, si rivoltò contro i segretari, individuando nella loro ascesa il simbolo più odioso dell'esorbitante autorità dei Dieci. Nelle accuse poteva esservi un eccesso di enfasi; ma è indubbio che i segretari tendevano a sfruttare la propria posizione, sia per limitate operazioni di sottogoverno, sia anche col più ambizioso obiettivo di far prevalere una nuova concezione dello Stato.

A questo riguardo è di fondamentale importanza la recente osservazione del Cozzi sui dubbi e sulle esitazioni che ripetutamente si manifestarono in seno allo stesso Consiglio dei Dieci, circa l'opportunità di intervenire in settori dell'attività statale tradizionalmente demandati ad altri Consigli, e in primo luogo al Senato.<sup>40</sup> Si trattava di un delicato problema di carattere costituzionale, che però il Consiglio dei Dieci non affrontava in maniera sistematica, bensì caso per caso, tenendo anche presenti i precedenti in materia. Ora, i soli a conoscere veramente a fondo la costituzione veneziana, cioè quel groviglio di leggi, regolamenti e consuetudini non scritte su cui si basava il funzionamento delle istituzioni, erano i segretari: conservavano i registri delle « parti » votate dai vari Consigli; preparavano i

<sup>39</sup> B.M., mss. *Italiani*, cl. VII, 1640 (= 7983), G. C. SCARAMELLI, *Ricordi a se stesso*, c. 3v.

<sup>40</sup> COZZI, *Repubblica di Venezia* cit., p. 152.

capitolari delle magistrature; erano tenuti a esporre al Consiglio dei Dieci i precedenti di ogni deliberazione: erano dunque i custodi di una tradizione plurisecolare, difficilmente controllabile da parte di patrizi soggetti a una rapida rotazione in seno alle magistrature. Non a caso, una delle più interessanti descrizioni della costituzione veneziana è opera di un segretario, Antonio Milledonne.

È evidente l'enorme potere di persuasione che derivava ai segretari dal monopolio di queste conoscenze: essi potevano coonestare le più arbitrarie deliberazioni dei Dieci, scavalcando mediante la citazione di antichissime leggi le obiezioni dei patrizi maggiormente rispettosi delle competenze del Senato, della Quarantia criminale e del Maggior Consiglio. Non avremmo neppure bisogno dell'infuocata denuncia di Renier Zeno, che nel 1628 capeggiò la rivolta dei nobili poveri, per rilevare il carattere potenzialmente eversivo di tutta la costituzione veneziana di un paragrafo contenuto nel capitolare del Consiglio dei Dieci del 1578: « Se sarà utile et espediente posso rivocar le parti del Maggior Consiglio non ligate », cioè le deliberazioni non contenenti clausole particolari, che richiedessero una più complessa procedura di revisione.<sup>41</sup> Non si trattava propriamente di un falso o di una invenzione dei segretari, giacché una norma apparentemente simile a questa era stata effettivamente votata dal Maggior Consiglio il 25 luglio 1310, nel corso della crisi che aveva portato alla creazione del Consiglio dei Dieci: « Quod si fuerit expediens consilium de X possit revocare consilia que non essent ligata ».<sup>42</sup> Non è possibile approfondire in questa sede il complesso problema dell'esatto significato da attribuire all'oscuro testo trecentesco: il maggiore studioso moderno della costituzione di Venezia, Giuseppe Maranini, non è risalito al testo originale della legge ed ha quindi passivamente accettato la riforma

<sup>41</sup> S. ROMANIN, *Storia documentata di Venezia*, vol. VI, Venezia 1857, p. 529.

<sup>42</sup> *Consiglio dei Dieci. Deliberazioni miste. Registri I-II (1310-1325)*, a cura di F. Zago, Venezia 1962, p. 248.

mulazione di tale deliberazione contenuta nel capitolare del Consiglio dei Dieci, limitandosi a rilevare con stupore la gravità delle implicazioni di una norma in base alla quale « un consiglio delegato, e quel che più conta, un consiglio ristretto, poteva revocare parti del consiglio sovrano », cioè del Maggior Consiglio.<sup>43</sup> Invece, secondo l'opinione sostenuta nel '600 da Renier Zeno, l'antica deliberazione non si riferiva affatto alle leggi votate dal Maggior Consiglio.<sup>44</sup> Un dato merita di essere particolarmente sottolineato: fino al 1628 era stata universalmente accettata negli ambienti del patriziato l'interpretazione che di questa importante legge avevano formulato i segretari del Consiglio dei Dieci. Ed è oggi ben nota, dopo gli studi del Cozzi e del Ventura, la colorita testimonianza resa da Renier Zeno intorno alle difficoltà da lui incontrate quando, essendo stato eletto Capo del Consiglio dei Dieci, volle compiere le ricerche archivistiche necessarie a sostenere la sua interpretazione delle prerogative del Maggior Consiglio: i segretari, da lui invitati a mostrargli certi registri, opposero un'ostinata resistenza passiva, sicché allo Zeno « convenne da per sé, con rischio anco della vita, pigliar la scala, e portarla dov'era il libro, et salirla con la veste, e stola di Capo del Consiglio di Dieci, et venir giù tutto polvere ».<sup>45</sup> L'enfasi barocca del racconto sottolinea la singolarità dell'episodio, che rappresentava un'insolita violazione del monopolio delle conoscenze legislative detenuto dai funzionari della cancelleria. In questo senso, non erano del tutto prive di fondamento le invettive dello Zeno contro « il segretario ... dominator delle leggi, e più ancora di dominatore, perché secondo li suoi affetti si trova, e non trova, e si forma anco a suo piacer le leggi stesse ».<sup>46</sup>

<sup>43</sup> MARANINI, *op. cit.*, p. 430.

<sup>44</sup> BIBLIOTECA DEL MUSEO CIVICO CORRER, VENEZIA (= M.C.), ms. *Cicogna* 3762, G. A. VENIER, *Storia delle rivoluzioni seguite nel governo della Repubblica di Venezia e della istituzione dell'eccelso Consiglio di Dieci sino alla sua regolazione 1628*, pp. 200-202.

<sup>45</sup> A. VENTURA, *Politica del diritto e amministrazione della giustizia nella repubblica veneta*, « Rivista Storica Italiana », XCIV, 1982, p. 596.

<sup>46</sup> *Ibid.*

La conoscenza delle procedure, che contraddistingueva i segretari, aveva modo di esplicarsi anche in sede giudiziaria: pur estendendo la sua competenza sui più diversi settori dell'attività statale, il Consiglio dei Dieci fondava il proprio prestigio soprattutto sulle sue funzioni di temutissimo tribunale, dove la giustizia veniva amministrata sulla base di una sommaria procedura inquisitoria, il famoso « *rito* ». Nel 1571 una deliberazione dello stesso Consiglio dei Dieci sancì in forma definitiva la prassi già precedentemente in uso, secondo cui tutti i delitti compiuti dai nobili, o che li vedessero nella veste di vittime, dovevano essere giudicati dall'« eccelso Consiglio » o da magistrature da esso dipendenti.<sup>47</sup>

Si aggravava in questo modo la diseguaglianza fra i membri delle maggiori casate patrizie, rilette con grande frequenza fra i Dieci, e la nobiltà minore; ma cresceva di pari passo anche l'influenza dei segretari. Nel descrivere la situazione veneziana nel periodo precedente alla pace di Bologna, il letterato Luigi Da Porto aveva osservato che i magistrati patrizi « dovendo rendere le sentenze e la giustizia, non altramente nelle cose dubbiose giudicano, che secondo il parere degli scrivani e de' segretari, nella cui gran pratica confidano assai ».<sup>48</sup> Le vicende della magistratura degli Esecutori alla Bestemmia, creata nel 1537 come emanazione del Consiglio dei Dieci, confermano pienamente la validità di tale asserzione: i segretari, i loro coadiutori e i notai istruivano i processi e raccoglievano le testimonianze; anzi nel 1625 l'assenteismo dei magistrati avrebbe indotto il segretario degli Esecutori ad auspicare che almeno uno di essi volesse assistere all'interrogatorio degli imputati nei casi più gravi, delegati a questa magistratura dai Dieci.<sup>49</sup> Ma anche nel Consiglio dei Dieci gli imputati erano sovente alla mercé dei segretari: nei primi decenni del '600 i clamorosi processi di Antonio Fosca-

<sup>47</sup> COZZI, *Repubblica di Venezia* cit., pp. 168-169.

<sup>48</sup> L. DA PORTO, *Lettere storiche*, a cura di B. Bressan, Firenze 1857, p. 131.

<sup>49</sup> DEROSAS, *Moralità e giustizia* cit., pp. 476-477.

rini e di Renier Zeno poterono apparire come macchinazioni ordite dai loro avversari politici con la connivenza dei funzionari della cancelleria.<sup>50</sup>

A queste influenti figure di segretari del Consiglio dei Dieci e degli Esecutori dobbiamo aggiungere il segretario « alle leggi », scelto tra i segretari del Senato e chiamato a presenziare alle sedute del Maggior Consiglio, del Consiglio dei Pregadi e del Collegio: in occasione delle votazioni una delle sue più delicate funzioni consisteva nello stabilire, sulla base delle leggi e delle consuetudini, il numero minimo di votanti e il tipo di maggioranza, semplice o qualificata, che era richiesta per l'approvazione delle varie proposte. L'esistenza di norme note solo ai segretari, o comunque di non univoca interpretazione, finiva col sottoporre all'arbitrio del segretario « legista » l'esito di talune votazioni, soprattutto in materia amministrativa: poteva cioè bastare che il funzionario si accordasse con una fazione del Senato per rendere praticamente impossibile la concessione di « grazie », cioè di disposizioni emanate a favore di singoli enti o individui. Gli stessi magistrati patrizi non erano sempre al riparo da simili manovre, quando chiedevano al Senato il rimborso di spese sostenute durante l'esercizio delle loro funzioni.<sup>51</sup>

Ma qual era la preparazione giuridica di questi segretari, che conducevano delicatissimi processi e che venivano considerati dallo stesso patriziato come i depositari delle leggi ed i più profondi conoscitori della costituzione veneziana? Le ricerche recentemente condotte sull'organizzazione della cancelleria tra '400 e '600 sono giunte alla concorde conclusione che pochissimi segretari avessero frequentato lo Studio di Padova.<sup>52</sup> Del resto, gli stessi magistrati patrizi non erano tenuti a dimostrare il possesso di una specifica formazione negli studi di diritto ci-

<sup>50</sup> S. SECCHI, *Antonio Foscarini. Un patrizio veneto del '600*, Firenze 1969, pp. 73 sgg., 82 sgg.; COZZI, *Il doge* cit., p. 244 sgg.

<sup>51</sup> COZZI, *Il doge* cit., p. 70.

<sup>52</sup> NEFF, *A Citizen* cit., p. 38; TREBBI, *La cancelleria veneta* cit., pp. 90-91; DEROSAS, *Moralità e giustizia* cit., p. 510.

vile e di diritto canonico: l'amministrazione della giustizia era a Venezia una funzione eminentemente politica, spettante di diritto al patriziato in quanto esso governava lo Stato. Neppure agli avvocati furono richieste, almeno fino al '700, specifiche conoscenze giuridiche.<sup>53</sup>

L'originalità della soluzione data dalla Serenissima al problema dell'amministrazione della giustizia doveva riflettersi anche sugli sviluppi del suo apparato amministrativo. I segretari non erano certo i soli funzionari che affiancassero i patrizi nella formulazione di decisioni per le quali fosse necessaria una particolare competenza tecnica: accanto ad essi troviamo interessanti figure di « ragionati », architetti, ingegneri militari, cartografi ... Ma all'interno di questo embrionale apparato burocratico scarseggiano i giuristi: è vero che lo Stato veneziano si serviva dei suoi consultori *in iure* nelle controversie con la Santa Sede o con potenze straniere, o nel trattare problemi di natura feudale che si fossero presentati nel Dominio di Terraferma, e particolarmente nella Patria del Friuli; ed uno degli avvocati fiscali della Repubblica era sempre un giurista.<sup>54</sup> Inoltre, una solida conoscenza del diritto comune era necessaria ai vicari che assistevano i rettori veneti chiamati ad amministrare la giustizia nelle città del Dominio. Ma nel complesso, almeno fino alla nomina di un consultore eccezionale come il Sarpi, gli uomini di legge non furono chiamati a partecipare in maniera organica all'attività amministrativa degli organi centrali dello Stato veneziano.

La diffidenza della nobiltà veneziana nei confronti dei giuristi, detentori di un sapere tecnico che non era alla portata di tutti i patrizi, può ricordare l'analogo atteggiamento della classe politica lucchese, la quale, in virtù di una deliberazione del 1392, aveva escluso i dottori in legge dalla carica dell'Anzianato. Ma a Lucca, mentre si cercava di evitare che gli esperti di diritto sopraffacessero con la loro cultura ed eloquenza una classe poli-

<sup>53</sup> Cozzi, *Repubblica di Venezia* cit., pp. 217 sgg., 315-317, 325 sgg.

<sup>54</sup> *Ibid.*, pp. 303-304.

tica di estrazione mercantile, non si negavano ai giuristi le più alte cariche amministrative: a partire dal 1538 la carica di cancelliere generale, precedentemente affidata a dei notai, passò nelle mani di uomini di legge come Bonaventura Barili e Girolamo Graziani.<sup>55</sup>

Invece a Venezia, benché la carica di cancellier grande fosse teoricamente aperta a tutti i cittadini, previa designazione da parte dei Consiglieri ducali e votazione in Maggior Consiglio, a partire dal 1517, cioè dopo la morte del cancellier grande Francesco Fasuol che aveva esercitato la professione di avvocato, si susseguirono ininterrottamente al vertice della cancelleria i più autorevoli segretari del Senato e del Consiglio dei Dieci.<sup>56</sup> All'inizio del '600 questa prassi si era ormai talmente consolidata, che il precettore della scuola della cancelleria Enea Piccolomini poté descriverla come un dato acquisito nella commemorazione ufficiale del defunto cancellier grande Domenico Vico: « fere semper ex egregio quattuor Decemviralium Scribarum numero ad altissimum hunc gradum evehitur, qui senex, qui clarus, qui probus, qui prudens, qui optime de Republica meritus iudicetur ».<sup>57</sup>

Con queste scelte Venezia si differenziava nettamente dall'evoluzione dei maggiori Stati europei: nel regno di Francia, fin dal tardo Medio Evo, la laurea in diritto aveva rappresentato la condizione per l'accesso agli uffici statali.<sup>58</sup> Nell'amministrazione spagnola dell'età di Carlo V e di Filippo II troviamo bensì dei segretari reali, il più celebre dei quali fu Francisco de los

<sup>55</sup> M. BERENGO, *Nobili e mercanti nella Lucca del Cinquecento*, Torino 1965, pp. 53-55.

<sup>56</sup> B.M. mss. *Italiani*, cl. VII, 1667 (= 8459), *Elenco degli ordinari...*, cc. 38-39.

<sup>57</sup> E. PICCOLOMINI, *Oratio in funere Dominici Vicei magni Venetae reipublicae cancellarii, habita Venetiis in augustissimis D. Marci aedibus, XII Kal. Martii MDCV*, Venetiis 1605.

<sup>58</sup> Cfr. J. FAVIER, *Service du prince et service des administrés. Les voies de la fortune et les chemins de l'opulence dans la France médiévale*, in *Domanda e consumi, livelli e strutture (nei secoli XIII-XVIII)*, Sesta settimana di studio dell'Istituto internazionale di storia economica « F. Datini » di Prato (27 aprile-3 maggio 1974), Firenze 1978, pp. 237-246.

Cobos, i quali fungevano da tramite tra i vari Consigli e il sovrano, erano uniti da uno spiccato spirito di corpo e fondavano il proprio potere sulla conoscenza del funzionamento interno della macchina burocratica; ma i membri delle *audiencias* e dei Consigli, che pure provenivano in prevalenza dal medesimo ambiente sociale della piccola nobiltà municipale, dovevano avere alle spalle solidi studi universitari e un lungo tirocinio nella pratica forense.<sup>59</sup> E per quanto riguarda i maggiori stati italiani, è superfluo ricordare la massiccia presenza dei giuristi negli uffici della curia romana, nell'amministrazione napoletana e milanese, nei Senati degli Stati dei Savoia e nella burocrazia del granducato di Toscana. Del resto, nella stessa Firenze del periodo repubblicano i giuristi avevano svolto funzioni pubbliche di notevole rilievo.<sup>60</sup>

Ma fino a che punto la Repubblica di Venezia poteva tenersi in disparte rispetto alla generale tendenza manifestatasi nell'Europa del '500 verso il riordino della legislazione, che – per citare il noto giudizio di Max Weber – tendeva, attraverso la recezione del diritto romano, all'affermazione del pensiero giuridico formale? Sempre secondo l'insigne sociologo tedesco, « alla creazione di un diritto siffatto si giunse quando lo Stato moderno si alleò con i giuristi per realizzare le sue pretese di potenza ».<sup>61</sup> Quantunque le istituzioni veneziane affondassero le loro radici nel *Comune Veneciarum*, cioè nello Stato cittadino del tardo Medio Evo, non mancavano nella Venezia del Rinascimento aspirazioni ad un profondo rinnovamento, che non poteva non coinvolgere l'amministrazione della giustizia. Durante il dogato di Andrea Gritti (1523-1538) fu avviato un tentativo di riforma del diritto veneto, cui avrebbero dovuto sovrinten-

<sup>59</sup> J. H. ELLIOTT, *La Spagna imperiale 1469-1716*, traduzione di A. Ca' Rossa, Bologna 1982, pp. 199-200.

<sup>60</sup> L. MARTINES, *Lawyers and Statecraft in Renaissance Florence*, Princeton 1968; M. BERENGO - F. DIAZ, *Noblesse et administration dans l'Italie de la Renaissance. La formation de la bureaucratie moderne*, in *XIII<sup>e</sup> Congrès International des Sciences Historiques, Moscou, 16-23 Août 1970*, Moscou 1970.

<sup>61</sup> M. WEBER, *Economia e società*, traduzione italiana a cura di P. Rossi, Milano 1968, vol. II, p. 674.

dere tre Revisori, cioè una magistratura patrizia eletta ad hoc, con la collaborazione di « dottori di leze et altri jurisperiti e pratici », cultori del diritto comune, i quali avrebbero certamente dato un'impronta romanistica non soltanto al contenuto delle nuove leggi, ma all'intero sistema giuridico veneziano.<sup>62</sup> Nella stessa direzione di un maggiore interesse per il diritto comune pareva ora orientarsi anche la cancelleria: non che si pensasse di imporre la laurea *in utroque iure* come condizione per l'accesso alla carriera di segretario; ma almeno si decideva, con una deliberazione del Consiglio dei Dieci del 1523, di inviare periodicamente a Padova due notai straordinari della cancelleria ducale, i quali avrebbero dovuto studiare diritto civile e diritto canonico. In questo modo, così come esistevano segretari addetti ai cifrari o ad altre particolari specializzazioni, il cancellier grande avrebbe ora potuto disporre di un piccolo nucleo di giuristi. Tuttavia questi progetti non ebbero successo: la riforma del diritto non fu mai approvata; e già prima della morte del doge Andrea Gritti la cancelleria era tornata a manifestare la sua tradizionale preferenza per la formazione dei funzionari all'interno degli uffici, anziché presso lo Studio patavino.<sup>63</sup>

La rinuncia alla riforma del diritto veneto rappresentò una decisione di grande rilievo politico-istituzionale, in quanto ribadì la tradizionale fiducia veneziana nella figura del patrizio uomo di governo e giudice, non legato ai principî del formalismo giuridico e dotato invece del fondamentale attributo dell'*arbitrium*. Più difficili da valutare, anche perché in una certa misura contraddittorie, appaiono le conseguenze di queste scelte sugli sviluppi dell'apparato amministrativo statale: da un lato, risulta evidente come venisse ribadito il ruolo centrale dei segretari, che non dovevano temere la concorrenza dei giuristi di professione; d'altra parte, l'orientamento prevalso in questa occasione in seno alla nobiltà veneta era indice di una mentalità conservatrice, del tutto sfavorevole allo sviluppo dello Stato in

<sup>62</sup> COZZI, *Repubblica di Venezia* cit., p. 293 sgg.

<sup>63</sup> NEFF, *A Citizen* cit., p. 36, nota 8.

senso burocratico, nel fondato timore che tale evoluzione potesse accrescere il distacco fra il patriziato minore e quella ristretta élite arroccata attorno al Consiglio dei Dieci e Zonta, che deteneva il potere effettivo.<sup>64</sup>

In realtà la reazione della nobiltà minore non poté frenare l'evoluzione della società veneziana, chiaramente avviatasi fin dalla fine del '400 nella direzione di una sempre maggiore disuguaglianza di ricchezza e di potere in seno al patriziato. Nel '6-'700 sarebbe apparsa nella più cruda evidenza la netta divisione dei membri del Maggior Consiglio in tre gruppi ben distinti: la nobiltà senatoria, formata da una ristretta cerchia di famiglie che detenevano il potere effettivo attraverso il controllo esercitato sul Consiglio dei Dieci e sul temuto tribunale degli Inquisitori di Stato; il patriziato minore, che riusciva a trovare per sé un certo spazio nella vita pubblica occupando le cariche giudiziarie della Quarantia; e infine la schiera dei nobili poveri, o Barnaboti, la parte più inquieta e disprezzata del ceto patrizio.<sup>65</sup> Occorre peraltro rilevare come l'opposizione del patriziato minore avesse effettivamente conseguito, tra '500 e '600, alcuni rilevanti risultati sul piano costituzionale, bloccando o almeno rallentando l'evoluzione delle istituzioni in senso oligarchico: ancora intorno alla metà del '700 un autorevolissimo membro dell'aristocrazia senatoria, Andrea Tron, avrebbe lamentato la mancanza di un organo di governo paragonabile per efficienza « all'antico consiglio di dieci con la zonta » definitivamente soppresso in occasione della crisi costituzionale del 1582-1583.<sup>66</sup> E se ci si volge ad esaminare quale fosse nel '700 la posizione dei funzionari della cancelleria ducale, non si può non giungere alla conclusione che, nonostante la notevole influenza di taluno di essi, come un Pier Franceschi, ad esempio, non fosse

<sup>64</sup> VENTURA, *Politica* cit., p. 597.

<sup>65</sup> M. BERENGO, *La società veneta alla fine del Settecento. Ricerche storiche*, Firenze 1956, p. 5 sgg.

<sup>66</sup> G. TABACCO, *Andrea Tron e la crisi dell'aristocrazia senatoria a Venezia*, Udine 1980<sup>2</sup>, p. 29.

però venuta meno la loro sostanziale subalternità rispetto al patriziato di governo.<sup>67</sup>

La svolta decisiva era stata rappresentata dalle due gravi crisi costituzionali del 1582-1583 e del 1628, che la più recente storiografia su Venezia ha approfonditamente esaminato sviluppando alcune brillanti intuizioni del Ranke.<sup>68</sup> In questa sede sarà dunque sufficiente ricordare il significato complessivo dei contrasti interni al patriziato con particolare riferimento alle loro ripercussioni sulla cancelleria ducale.

Nel 1581 uno dei più evidenti segnali della grave tensione venutasi a creare tra il Consiglio dei Dieci e Zonta ed i suoi segretari da un lato, ed il Maggior Consiglio dall'altro, fu costituito dalla mancata elezione a cancellier grande di un anziano ed esperto segretario, Antonio Milledonne, « odioso alla nobiltà », come ebbe a scrivere un esponente del patriziato minore, « per la sua natura superba » e soprattutto perché considerato uomo di fiducia dell'oligarchia di governo, la quale, difatti, anche in occasione di questa sconfitta elettorale gli rinnovò la propria solidarietà.<sup>69</sup> Ormai la vita politica veneziana si andava polarizzando attorno alle due contrapposte tendenze dei « vecchi », sostenitori del Consiglio dei Dieci e della Zonta, e dei « giovani », fautori delle prerogative del Senato: questi ultimi, imbaldanziti dal successo ottenuto nel Maggior Consiglio con la bocciatura del Milledonne, rivolsero la propria offensiva contro la stessa Zonta, impedendone nel 1582 il periodico rinnovo. Dopo prolungate e vivaci discussioni, la mancata riele-

<sup>67</sup> A. TIRONE, *I residenti veneti e il riformismo in Lombardia*, « Studi Veneziani », VIII, 1966, p. 481 sgg.; A. VENTURA, Introduzione a *Bilanci generali della repubblica di Venezia*, vol. IV, *Bilanci dal 1756 al 1783*, Padova 1972, pp. LII-LIII.

<sup>68</sup> RANKE, *Venezia* cit. Cfr. COZZI, *Il doge* cit., pp. 1 sgg., 229 sgg.; A. STELLA, *La regolazione delle pubbliche entrate e la crisi politica veneziana del 1582*, in *Miscellanea in onore di Roberto Cessi*, Roma 1958, vol. II, pp. 157-171; M. J. C. LOWRY, *The Reform of the Council of Ten, 1582-1583: an Unsettled Problem?*, « Studi Veneziani », XIII, 1971, pp. 275-310; COZZI, *Repubblica di Venezia* cit., p. 170 sgg.

<sup>69</sup> M.C., ms. *Cicogna* 3762, G. A. VENIER, *Storia delle rivoluzioni...*, p. 78.

zione della Zonta condusse alla sua definitiva soppressione: il Senato recuperò le prerogative politico-diplomatiche e finanziarie precedentemente usurpate dal Consiglio dei Dieci, mentre quest'ultimo ritornò alle sue originarie funzioni di alto tribunale politico-criminale.

Un patrizio « giovane », Francesco Molin, registrò nel suo diario le reazioni di preoccupazione e di scoramento determinate da questa riforma negli ambienti del patriziato « vecchio » e soprattutto fra i segretari, i quali « si tenevano spogliati di molto utile et autorità ».<sup>70</sup> È indubbio che, a seguito del ridimensionamento delle funzioni del Consiglio dei Dieci, anche i suoi segretari videro in qualche misura ridotta la propria influenza nella conduzione degli affari pubblici; per quanto riguarda l'allusione del Molin all'« utile », essa si riferiva alle frequenti concessioni di « grazie » deliberate dal Consiglio dei Dieci a favore dei funzionari della cancelleria: aspettative di uffici, cospicui anticipi sugli stipendi, provvigioni mensili che contribuivano ad elevare la busta paga effettiva ben al di sopra dello stipendio nominale. Pare però che i timori nutriti dai segretari fossero almeno in parte infondati: mentre cioè le conseguenze dell'abolizione della Zonta si manifestarono in modo evidente nella formulazione della politica estera della Serenissima e nei rapporti con la Santa Sede e col mondo ecclesiastico, le ripercussioni all'interno degli uffici della cancelleria furono relativamente limitate. È vero che verso la fine del '500 i funzionari di rango inferiore cominciarono a rivolgere le proprie suppliche per la concessione di « grazie » al Senato, che le accolse in gran numero; ma il Consiglio dei Dieci ribadì la propria competenza sulla concessione di « provvigioni » a vantaggio dei suoi quattro inamovibili segretari.<sup>71</sup> Inoltre, tutta la carriera dei funzionari di cancelleria, dall'ammissione fra i notai ducali fino all'elezione dei segretari dei Dieci,

<sup>70</sup> A. STELLA, *Chiesa e stato nelle relazioni dei nunzi pontifici a Venezia. Ricerche sul giurisdizionalismo veneziano dal XVI al XVIII secolo*, Città del Vaticano 1964, p. 66.

<sup>71</sup> A.S.V., *Consiglio dei Dieci, comuni*, reg. 47, cc. 96v-97r, 16 luglio 1597.

continuò come in precedenza a dipendere dalla volontà dell'« ec-celso Consiglio ».<sup>72</sup>

Il problema degli stretti legami intercorrenti fra il Consiglio dei Dieci e gli alti gradi della cancelleria tornò a riproporsi drammaticamente nel 1625, allorché l'autorevole patrizio Renier Zeno si erse a difensore dei diritti dei nobili poveri, aprendo una violenta polemica nei confronti del doge Giovanni Corner e del patriziato più potente e conservatore. Il maldestro tentativo del Consiglio dei Dieci di mettere a tacere lo Zeno bandendolo per due volte da Venezia con fragili pretesti – oscura manovra cui pare non fossero estranei i segretari – suscitò nel patriziato minore un'ondata di violenta indignazione, che nell'estate del 1628 trovò modo di manifestarsi, analogamente a quanto era avvenuto nel 1582, attraverso il rifiuto di procedere all'elezione dei nuovi membri del Consiglio dei Dieci. A questo punto la Signoria si persuase della necessità di correre ai ripari attraverso una politica di tempestive concessioni che valesse a placare il malcontento della nobiltà di modeste fortune: mentre dunque gli amici e i parenti dello Zeno avviavano le procedure necessarie per la sua liberazione dal bando, che fu rapidamente ottenuta, venne altresì deliberata l'elezione di cinque Correttori che avrebbero dovuto proporre al Maggior Consiglio una nuova riforma del Consiglio dei Dieci.

Nonostante questo drammatico inizio, la « correzione » del 1628 si tradusse in una serie di provvedimenti scarsamente incisivi, che nel complesso non intaccarono il potere del Consiglio dei Dieci. Ciò dipese sia dalla fragilità dello schieramento dei fautori dello Zeno, composto per lo più di nobili poveri, sprovvisti di ogni esperienza di governo, sia anche dalla mancata elaborazione di un chiaro progetto politico-istituzionale, che potesse costituire una valida alternativa alle proposte dell'oligarchia. Anche il lungo discorso di Renier Zeno, che pure rappresentò il momento culminante del dibattito tenutosi nel Maggior Consiglio, riuscì solo in maniera assai parziale a tratteggiare le

<sup>72</sup> Cozzi, *Il doge* cit., p. 9.

linee di fondo di una riforma, che avrebbe dovuto limitare le competenze del Consiglio dei Dieci per accrescere quelle della Quarantia criminale, dove sedevano nobili di modesta condizione, e dove i diritti della difesa erano maggiormente rispettati. Naturalmente questa proposta partiva da un'aspra critica alle arbitrarie procedure del Consiglio dei Dieci: in particolare, lo Zeno attaccò i segretari, segnalò gli abusi che derivavano dalla loro inamovibilità, e chiese che la loro elezione fosse sottratta al Consiglio dei Dieci e trasferita al Maggior Consiglio o al Senato.

L'aspra polemica dello Zeno diede origine a un confuso scambio di battute con uno dei Correttori, il futuro doge Nicolò Contarini: poiché il focoso agitatore del patriziato minore aveva osato paragonare l'influenza dei funzionari della cancelleria a quella dei ministri delle monarchie assolute, citando a titolo di paragone il duca di Lerma e Concino Concini, il Contarini si sentì in dovere di contestare questa offensiva affermazione, che pareva voler attribuire ai massimi magistrati della Repubblica la stessa incapacità di governare da soli di un Filippo III o di una Maria de' Medici. Nella sua replica egli volle dunque precisare che i segretari veneziani « han parte solamente nel ministerio », il che, se era formalmente esatto sul piano giuridico, rappresentava però un'evidente sottovalutazione del loro effettivo ruolo nel funzionamento della macchina statale.<sup>73</sup> È comunque interessante rilevare che, mentre i Correttori disattesero completamente le proposte dello Zeno relative alla Quarantia criminale, essi accolsero il suggerimento di introdurre talune modifiche nell'organizzazione della cancelleria. Non si trattava del resto di una novità assoluta: già nel 1619 il Consiglio dei Dieci si era spontaneamente privato della prerogativa di destinare ai loro vari incarichi i segretari del Senato ed aveva demandato tale autorità al Collegio e al cancellier grande. Inoltre in quello stesso anno l'« eccelso Consiglio » aveva emanato una deliberazione che, se applicata con coerenza, avrebbe posto fine all'ina-

<sup>73</sup> *Ibid.*, p. 270.

movibilità dei segretari.<sup>74</sup> In quella occasione era però mancata la volontà politica di condurre fino in fondo la riforma, che fu ora riesumata sotto la pressione dello Zeno e del Maggior Consiglio: venne dunque deliberato che il Senato dovesse eleggere sia i propri segretari, sia quelli del Consiglio dei Dieci; inoltre per questi ultimi fu stabilito un periodo di servizio di due anni, al termine del quale non erano immediatamente rieleggibili.<sup>75</sup>

È lecito avanzare qualche dubbio sull'efficacia di questo provvedimento che, nelle intenzioni del patriziato minore, avrebbe dovuto porre dei limiti alla collusione fra l'oligarchia di governo e i più alti funzionari della cancelleria. È vero che d'ora innanzi la carriera di un segretario sarebbe dipesa dal voto di diversi Consigli; ma questa suddivisione delle competenze appariva parzialmente svuotata di significato. La Repubblica attraversava una fase di grave depressione economica e in tale contesto le differenze di ricchezza e di potere in seno al patriziato stavano scavando un profondo fossato tra i nobili poveri e quelli che costituivano l'effettiva classe di governo: i più autorevoli senatori facevano parte della stessa oligarchia che controllava il Consiglio dei Dieci, specialmente ora che il gruppo dei « giovani » promotori della « correzione » del 1582-1583 si era sfaldato, anche a seguito della decisione di taluni suoi autorevoli membri che, come Nicolò Contarini, si erano risolutamente schierati nel 1628 a difesa del Consiglio dei Dieci.

All'interno del quadro politico-istituzionale emerso dalla « correzione » del 1628 era evidente che i segretari di grado più elevato avrebbero continuato a lavorare in stretto contatto coi maggiori esponenti dell'oligarchia, senza che i periodici passaggi dal servizio del Consiglio dei Dieci a quello del Senato rappresentassero una reale interruzione della loro carriera. Si consideri, ad esempio, la biografia di Giovan Battista Ballarino, uno dei

<sup>74</sup> A.S.V., *Consiglio dei Dieci, comuni*, reg. 69, cc. 201r-201v; *Consiglio dei Dieci, Secreta*, reg. 16, cc. 184v-186r.

<sup>75</sup> A.S.V., *Maggior Consiglio, Deliberazioni*, reg. 36, c. 143v, 25 settembre 1628.

più illustri segretari del secolo XVII: nel 1634 egli fu eletto segretario del Senato e nel 1639 segretario del Consiglio dei Dieci; è vero che nel 1641 dovette lasciare tale incarico per tornare a servire il Consiglio dei Pregadi; ma nel 1643 divenne nuovamente segretario del Consiglio dei Dieci, e questa volta per un quadriennio, giacché una norma approvata nel 1640 aveva raddoppiato la durata della carica, che egli cumulò con le funzioni ancor più delicate di segretario degli Inquisitori di Stato.<sup>76</sup> È indubbio che il Ballarino impiegò tutte le proprie forze al servizio dello Stato veneziano, fino al punto di accettare una rischiosa missione in Levante, che si concluse con il suo imprigionamento da parte dei turchi nel corso della guerra di Candia.<sup>77</sup> Ma è altrettanto certo che molti segretari si servirono dei propri legami con le maggiori magistrature per perpetuare quei gravi abusi di carattere amministrativo che il patriziato minore aveva vanamente cercato di stroncare con ripetute deliberazioni del Maggior Consiglio.<sup>78</sup>

Nello stesso tempo, non si devono sottovalutare gli effetti psicologici della protesta capeggiata dallo Zeno: essa valse a persuadere i più abili esponenti dell'oligarchia della necessità di reggere lo Stato evitando accuratamente di urtare la suscettibilità del patriziato minore, il quale non era certo capace di esprimere una propria linea politica e di proporsi come classe di governo, ma poteva pur sempre bloccare i complessi meccanismi elettorali su cui si reggeva la Repubblica. In questo senso deve essere interpretata la politica di uno dei maggiori esponenti del patriziato più potente e conservatore, Battista Nani: nel 1628, nella sua veste di Correttore, egli si era preoccupato di accattivarsi le simpatie dei patrizi più poveri, esaltando enfaticamente la dignità dell'ordine nobiliare di cui tutti i membri del Maggior Consiglio erano partecipi;<sup>79</sup> ed insieme agli altri Correttori, mentre

<sup>76</sup> M. TREVISAN, *L'immortalità di Gio. Battista Ballarino cavaliere, della serenissima repubblica di Venetia gran cancelliere*, Venezia 1671, p. 49 sgg.

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> DEROSAS, *Moralità e giustizia* cit., pp. 527-528.

<sup>79</sup> COZZI, *Il doge* cit., p. 277 sgg.

si era ben guardato dall'avanzare proposte tali da intaccare il potere effettivo del Consiglio dei Dieci, aveva avallato la riforma della cancelleria auspicata dallo Zeno.

La continuità di questa prudente linea di mediazione seguita dall'oligarchia di governo può essere individuata anche nel cauto atteggiamento assunto dal Consiglio dei Dieci nel luglio del 1629, di fronte alla grave decisione dei segretari, che si erano autoconvocati in assemblea, per la prima volta nella loro storia, allo scopo di scegliere un cassiere di loro fiducia da proporre alla riscossione degli utili incerti della cancelleria. Benché il cancellier grande Leonardo Ottobon avesse esplicitamente avallato tale innovazione, delegando all'assemblea l'elezione di quel funzionario che, secondo le leggi, avrebbe dovuto nominare egli stesso, l'iniziativa dei segretari poteva costituire un precedente pericoloso e tanto più inquietante in quanto la riunione aveva avuto luogo senza una preventiva autorizzazione del Consiglio dei Dieci, cioè dell'organo istituzionalmente preposto alla sicurezza dello Stato. Sarebbe stato dunque possibile interpretare l'intero episodio come un atto di insubordinazione; ed è facile immaginare quali vantaggi propagandistici avrebbe saputo trarre dalla divulgazione della notizia un demagogico agitatore del patriziato minore come Renier Zeno. Invece il Consiglio dei Dieci aveva trattato la materia con la massima segretezza: si era mostrato intransigente nel richiamare i segretari al rispetto delle leggi, annullando l'assemblea, sequestrandone i verbali e vietando per il futuro ogni simile adunanza; ma non aveva assunto alcun provvedimento disciplinare nei confronti dei funzionari presenti alla riunione: tanto è vero che uno di essi, l'autorevole segretario del Consiglio dei Dieci Giovan Battista Padavino, fu proposto l'anno seguente dai Consiglieri ducali per l'elezione a cancellier grande ed ottenne il voto favorevole del Maggior Consiglio.<sup>80</sup>

Lo svolgersi degli avvenimenti dimostra come l'oligarchia

<sup>80</sup> A.S.V., *Consiglio dei Dieci, Secreta*, filza 38, cc. n.n., 31 luglio 1629; B.M., mss. *Italiani*, cl. VII, 1667 (= 8459), *Elenco degli ordinari* ..., c. 8r.

non avesse voluto additare i segretari al disprezzo del patriziato minore; nello stesso tempo, però, era stato necessario agire con prontezza per prevenire nuove accuse di collusione fra il Consiglio dei Dieci e la cancelleria. Questa esigenza, drammaticamente sottolineata appena un anno prima dal movimento di Renier Zeno, poneva ormai dei limiti non facilmente superabili alla possibilità di un'ulteriore espansione del ruolo dei segretari nella vita pubblica veneziana.

GIUSEPPE TREBBI